

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

art. 51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

Codice deontologico forense

articolo|orange

artivolo vigente:

art. 51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

Commenti|green

Commenti:

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

Precedente formulazione|blue

Precedente formulazione

art. 51.Assunzione di incarichi contro ex-clienti

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.

* I-la ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare.

Riferimenti normativi|grey

Riferimenti normativi:

Pareri|green

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

Pareri:

Sentenze|orange

Sentenze - Decisioni:

L'assunzione di incarico professionale contro il proprio precedente cliente integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Quando l'invito ad accettare la proposta di separazione personale del cliente si trasforma in difesa di entrambi i coniugi

La convocazione della controparte per invitarla a consentire ad una proposta di separazione personale, se non si limita alla mera comunicazione della volontà del cliente e alla acquisizione del consenso, integra comunque una prestazione di assistenza congiunta, che assume rilevanza ai sensi dell'art. 51 CDF (Nel caso di specie, il legale aveva scritto al marito per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale. Nel corso del colloquio, le iniziali condizioni di separazione proposte dalla moglie venivano modificate sulla base delle osservazioni e richieste del marito.

Successivamente, una volta separatisi, il legale assisteva la sola moglie nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità deontologica del professionista). Consiglio Nazionale Forense,

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

sentenza del 13 marzo 2013, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

assunzione di incarichi contro ex clienti

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

La “ratio” dell'art. 51 cdf, che disciplina l'assunzione dell'incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 aprile 2012, n. 76 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Vietato assistere, anche solo di fatto, un coniuge contro l'altro dopo averli assistiti entrambi

L'avvocato che, quand'anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 137 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Vietato assistere un coniuge contro l'altro dopo averli assistiti entrambi

L'art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

L'art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

La convocazione della controparte per invitarla a consentire ad una proposta di separazione personale, se non si limita alla mera comunicazione della volontà del cliente e alla acquisizione del consenso, integra comunque una prestazione di assistenza congiunta, che assume rilevanza ai sensi dell'art. 51 CDF (Nel caso di specie, il legale aveva scritto al marito per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale. Nel corso del colloquio, le iniziali condizioni di separazione proposte dalla moglie venivano modificate sulla base delle osservazioni e richieste del marito. Successivamente, una volta separatisi, il legale assisteva la sola moglie nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità deontologica del professionista). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

avvocato amministratore di sostegno

Poiché l'amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare e, peraltro, con

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.), ove tale munus sia ricoperto da un avvocato, nei confronti dei familiari del beneficiario stesso non trovano applicazione gli obblighi ed i divieti previsti a tutela dei clienti, giacché il ruolo, i compiti e le funzioni dell'amministratore di sostegno possono appunto essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA di appartenenza per una presunta violazione dell'art. 51 cdf, avendo egli agito, peraltro in asserito conflitto di interessi, mediante ricorso per separazione personale nei confronti della moglie del beneficiario, la quale aveva in precedenza espresso il proprio consenso alla sua nomina come amministratore di sostegno del marito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato quindi la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 102 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell'art. 51 CDF, l'incarico contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, non ricorrendo i presupposti di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 71 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

Il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente
Il canone fissato dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell'illecito (Nel caso di specie, il professionista -già alle dipendenze dell'INPS- aveva agito giudizialmente contro l'Istituto a distanza di diversi anni). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 37 Pubblicato in Giurisprudenza CNF